ItaliaOggi

Data 27-09-2011
Pagina 31
Foglio 1 / 2

L'annuncio di Brunetta fa discutere ma punta solo ad attuare norme disapplicate da anni

Niente più certificati alla p.a.

Enti a un bivio: autocertificazione o acquisizione dei dati

DI FRANCESCO CERISANO

«L'autocertificazione sarà la regola nei rapporti con la p.a. Basta chiedere a imprese e cittadini documentazione per informazioni che la pubblica amministrazione già possiede. Basta certificato antimafia, basta pacchi di documenti per partecipare ai concorsi». L'annuncio del ministro della funzione pubblica, **Renato Brunetta**, di voler inserire nel prossimo decreto sviluppo una norma che imponga l'alleggerimento degli oneri burocratici, si è trasformato nell'ennesima occasione di polemica politica. A far discutere è stato soprattutto il riferimento ai certificati antimafia. Che non andranno affatto in soffitta, ma come chiarito dal ministro, dovranno essere acquisiti in via telematica dalle p.a. in attuazione di un obbligo introdotto nel nostro ordinamento dal decreto sviluppo di luglio (articolo 4, comma 13 del dl 70/2011).

Ma se è vero, come ha detto Brunetta, che «la semplificazione amministrativa è una vitamina per la crescita» è anche vero che la p.a. italiana ha deliberatamente deciso di non assumerla, questa vitamina, per oltre vent'anni visto che le norme sulla semplificazione amministrativa ci sono già e sono tra le più inattuate.

Per rendersene conto basta cambiare residenza da un comune all'altro o anche all'interno dello stesso comune. Un evento spesso frequente nella vita di un normale cittadino ma destinato ad avere un effetto devastante per i data base di uffici anagrafi, uffici tributi, asl, motorizzazioni civili e agenzia delle entrate. Che sembrano proprio ignorare l'esistenza di due norme tanto chiare da non avere bisogno di interpretazione.

La prima è l'art. 18 della legge sul procedimento amministrativo (n.241/1990) secondo cui «i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi» sono «acquisiti d'ufficio» quando «sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni».

L'altra è l'art.43 del dpr 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) che recita: «Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare». E prosegue: «In luogo di tali atti», le p.a. sono tenute «ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato». Eppure gli uffici pubblici non le applicano mai. Costringendo il cittadino a file interminabili e disagi. Qualche esempio?

A Milano l'ufficio anagrafe e l'ufficio tributi non comunicano. E così chi si trasferisce nel capoluogo lombardo, o cambia residenza all'interno del comune, con molta probabilità continuerà a ricevere i bollettini della Tarsu al vecchio indirizzo o non li riceverà affatto. Con grande gioia di Equitalia i cui interessi di mora decorrono da subito. Cambiare residenza manda in tilt anche gli elenchi dell'Agenzia delle entrate (che servono per emettere le tessere sanitarie) quasi mai aggiornati alle nuove risultanze anagrafiche. Anche quando si passa a miglior vita. Tant'è vero che a Milano fino a qualche anno fa c'erano 11 mila pazienti deceduti che continuavano a essere iscritti nelle liste dei medici di base (si veda *ItaliaOggi* del 21/6/2011). E non per incuranza o, peggio ancora, dolo da parte dei camici bianchi, ma semplicemente perché le Asl non potevano cancellare queste persone dagli elenchi dei medici senza prima aver ricevuto una comunicazione dall'anagrafe del comune, l'unica legittimata a comunicare il decesso. Il risultato è stato che la regione Lombardia per anni ha continuato a pagare i medici di famiglia per assistiti ormai trapassati: 3 euro al mese a paziente che moltiplicato per 11 mila fa 418 mila euro l'anno. Fino a quando poi il Pirellone se ne è accorto e da due anni a questa parte ha iniziato piano piano a recuperare le somme dagli stipendi dei camici bianchi.

Di fronte a queste inefficienze che ogni giorno complicano la vita dei comuni cittadini, l'annuncio di Brunetta suona come un atto di messa in mora. Alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi sarà lasciata solo la scelta fra acquisire d'ufficio dati e informazioni o accettare le autocertificazioni. «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»: sarà questa la frase che d'ora in poi campeggerà sui certificati. E anche il Durc (il Documento unico di regolarità contributiva che attesta l'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa Edile) dovrà essere acquisito d'ufficio.

La proposta normativa, spiegano a Palazzo Vidoni, è in fase di «avanzata elaborazione» e introdurrà una serie di «modifiche chirurgiche» al Testo unico sulla documentazione amministrativa del 2000. Per scongiurare il rischio di un nuovo flop, le amministrazioni che emettono i certificati dovranno individuare un ufficio responsabile «per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto alle informazioni da parte delle amministrazioni procedenti».

Verrà infine «allargata e meglio precisata» l'area dei comportamenti che costituiscono violazioni dei doveri d'ufficio dei dipendenti pubblici».

Brunetta è fiducioso. «Le stringenti disposizioni di questo pacchetto consentiranno di portare a compimento il cammino intrapreso sin con le prime norme sull'autocertificazione», ha dichiarato. Gli italiani se lo augurano. Aspettano da 20 anni.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Data 27-09-2011
Pagina 31
Foglio 2 / 2

LE DUE NORME SULLA SEMPLIFICAZIONE POCO O NULLA ATTUATE

ART. 43 DPR 445/2000 - ACCERTAMENTI D'UFFICIO

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

ART. 18 LEGGE 241/1990 - AUTOCERTIFICAZIONI

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente puo' richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti

Renato Brunetta

Niente più certificati alla p.a.

Enti a un bivio: autocertificazione o acquisizione dei dati

Il patto di stabilità 2011 scalda i motori

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.